

**ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE
N.135 DEL 15/03/2012 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI AREZZO
RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
E TERMICA DA BIOGAS**

COMUNE DI CORTONA (AR)

Realizzazione opere: Giuliana Bioenergia s.a.a.r.l.

**Conferenza dei Servizi per variante non sostanziale all'autorizzazione
unica e Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 12 del
D.Lgs. 387/2003 e Art. 34 della L.R. 65/2014**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° n. 105 del 29/11/2022

PREMESSO CHE:

- con Delibera della Giunta Provinciale di Arezzo n.135 del 15/03/2012, è stato approvato il progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, a biogas, e relative opere connesse e funzionali presentato da Giuliana Bioenergia Società Agricola srl;
- con Provvedimento Dirigenziale n.181/EC del 07/12/2012 e successivo n.19/EC del 20/02/2014 della Provincia di Arezzo, sono state approvate, rispettivamente, le varianti in corso d'opera e le modifiche non sostanziali riferite al suddetto impianto;
- con Provvedimento Dirigenziale n.117/EC del 15/12/2014 della Provincia di Arezzo, sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto impiantistico;
- con Decreto Dirigenziale n.13069 del 02/12/2016 della Regione Toscana è stata rilasciata autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo 29/12/2003, n.387 alla variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012, rilasciata dalla Provincia di Arezzo;
- in data 14/06/2022 con nota pervenuta a questa Amministrazione con prot. N. 19929 è stata data comunicazione di avvio della Conferenza dei Servizi asincrona per l'istanza di autorizzazione unica per la variante non sostanziale relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas.

1. DESCRIZIONE OPERE

L'impianto a Biogas "Giuliana Bioenergia" è stato autorizzato in data 15/03/2012 dalla Provincia di Arezzo con il coinvolgimento i tutti gli Enti interessati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 (Autorizzazione Unica). Come indicato nell'autorizzazione e successive integrazioni l'impianto viene alimentato con biomasse vegetali derivanti da culture dedicate, reflui zootecnici e sottoprodotti dell'agricoltura. Questi prodotti alimentano il digestore che è dimensionato per il funzionamento in regime mesofilo.

Il biogas prodotto all'interno dei fermentatori viene adeguatamente trattato ed infine condotto al processo di combustione per la cogenerazione di energia elettrica e termica.

Non è prevista nessuna modifica strutturale dell'impianto tecnologico, ma solamente un cambio di ragione sociale per esigenze contabili, con la perdita del requisito di IAP della società che gestisce l'impianto e quindi il venir meno dell'obbligo di prevalenza dell'auto approvvigionamento. In ragione della perdita di tale requisito, la destinazione d'uso dell'impianto, ubicato in corrispondenza del foglio catastale n.293 e p.lle 121, 123, 127, non è da ritenersi agricola (attualmente in zona E3) e pertanto è necessaria una variante al Regolamento Urbanistico.

La richiesta in questione risulta composta dai seguenti elaborati:

- Planimetria installazione;
- Relazione variante
- Relazione preliminare ambientale
- Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022

2. CONFERENZA DEI SERVIZI DI APPROVAZIONE PROGETTO

In data 14/06/2022 con nota pervenuta a questa Amministrazione con prot. N. 19929 è stata data comunicazione di avvio della Conferenza dei Servizi asincrona per l'istanza di autorizzazione unica per la variante non sostanziale relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito in Loc. Ferretto.

3. ACQUISIZIONE DI TUTTI I PARERI RICHIESTI DALLA LEGGE, DELLE EVENTUALI SEGNALAZIONI, PROPOSTE, CONTRIBUTI E CONDIZIONI FORMULATE DAGLI ALTRI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI.

3.1. Acquisizione pareri

Ufficio Tecnico Comunale

In data 07/11/2022, con nota prot. n. 36356 l'Ufficio Tecnico ha espresso il seguente parere sulla Variante in questione:

“VERIFICATO che la modifica richieste pur non avendo natura edilizia riguarda la modifica della ragione sociale del gestore dell'impianto di Biomasse, con la perdita del requisito di IAP ed assume quindi valenza urbanistica;

VERIFICATO altresì che secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 387/2003 all'art. 12 co. 7 “*gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*”;

CHE sempre l'Art. 7 del D.Lgs. 387/2003 stabilisce al comma 3 che “*La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*”.

CHE, ai sensi dell'Art. 42 del L.Ggs. 267/00, l'organo deputato ad esprimersi in materia di Governo del Territorio è il Consiglio Comunale del Comune di Cortona;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza in materia edilizia/urbanistica, alla variante non sostanziale all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) sito nel Comune di Cortona, Loc. Ritorto di cui all'Autorizzazione Unica della provincia di Arezzo n.135 del 15/03/2012 e s.m.i, con le seguenti condizioni:

- i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;
- le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;
- poiché la modifica dell'Attività in oggetto comporta variante al Regolamento Urbanistico da approvarsi contestualmente all'Autorizzazione Unica come previsto dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, sulla variante in oggetto dovrà esprimersi il Consiglio Comunale del Comune di Cortona in quanto organo deputato a legiferare in materia di governo del territorio.”

Pertanto la variante in oggetto dovrà essere integrata delle NTA riportanti le seguenti prescrizioni:

- i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;

- le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.

3.2. Acquisizione eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati interessati

Al momento non risultano acquisiti ulteriori segnalazioni, proposte, contributi e condizioni formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati interessati fatto salvo quanto verrà successivamente acquisito dalla conferenza dei servizi avviata in data 20/05/2022.

4. VARIANTE AGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (RU)

Ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003 si stabilisce al comma 1 che *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [...] sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*.

Ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003 si stabilisce al comma 3 che *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*.

La modifica dell'Attività in oggetto comporta variante al Regolamento Urbanistico da approvarsi contestualmente all'Autorizzazione Unica come previsto dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, poiché viene meno il requisito di IAP del gestore dell'impianto.

Sulla variante in oggetto dovrà esprimersi il Consiglio Comunale del Comune di Cortona in quanto organo deputato a legiferare in materia di governo del territorio.

Variante mediante approvazione del progetto

Anche la L.R. 65/2014, all'art 34 disciplina i casi di variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune con approvazione del progetto di un'opera pubblica come nei casi in specie.

L'amministrazione, è tenuta quindi a pubblicare sul BURT il relativo avviso di approvazione e di rendere accessibili gli atti in via telematica dandone contestuale comunicazione alla regione e alla provincia. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi e su dette osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente. Qualora non siano pervenute osservazioni a variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT che ne dà atto.

5. RISPETTO DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO (CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE)

La variante in oggetto riguarda la modifica della ragione sociale di un'opera esistente, pertanto, ai sensi dell'Art. 25 co.2 della L.R. 65/14 non risulterebbe soggetta alla conferenza di copianificazione, salvo quanto verrà eventualmente stabilito successivamente nella definizione del percorso di approvazione della presente variante al RU.

6. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO RURALE e RELATIVE AL TITOLI V DELLA L.R. 65/14

Detta variante, tenuto conto di quanto stabilito dalla L.R. 65/14 e dal PIT-PPR, non risulta in contrasto con le disposizioni di cui al Titolo V della L.R. 65/14 e il procedimento di formazione della variante dovrà rispettare i termini di cui agli Artt. 93 e 96 della L.R. 65/14.

A tal proposito si evidenzia come la stessa L.R. 65/14 all'Art. 1 stabilisce che Comuni, Provincie e Regioni perseguano *“lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole”* e ancora *“una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca [...] la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici”*.

7. ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE CHE IL PROCEDIMENTO SI SIA SVOLTO NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Questa Amministrazione provvederà a pubblicarne il relativo avviso sul BURT rendendo accessibili gli atti in via telematica e dandone comunicazione alla Regione e Provincia.

Gli interessati potranno presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncerà l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la presente variante diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

Disposizioni particolari per opere pubbliche

Secondo quanto stabilito dall'Art. 12 co.1 del D.Lgs. 387/2003 *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [...] sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*, pertanto la variante in oggetto è ammessa ai sensi di quanto stabilito dall'art. 238 co.1 della L.R. 65/2014.

Conferenza di copianificazione

La variante in questione riguarda la modifica della ragione sociale di un'opera esistente, pertanto non risulta necessario acquisire il preventivo parere della Conferenza di Copianificazione.

Deposito Ufficio Tecnico del Genio Civile

Ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 3 co.2 lett. a) per la variante in oggetto non sono state effettuate nuove indagini in quanto detta variante riguarda esclusivamente la modifica normativa riguardante la perdita del requisito di IAP da parte del soggetto gestore dell'impianto.

Si dà atto pertanto che le indagini geologiche sono state depositate in occasione dell'ultima variante generale al RU n. 7bis con il n. numero 3696 in data 18/12/2018 e in data 15/10/2019 con prot. n. 2019/34257 la regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Sede di Arezzo, ha comunicato l'esito positivo del controllo ai sensi dell'art. 9, comma 1 dello D.P.G.R. 53/R/2011.

Avvio del Procedimento

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 28bis della L.R. 65/2014 la variante in questione non è soggetta ad avvio del procedimento.

Valutazione Ambientale Strategica

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010 nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS.

Pertanto, in data 24/11/2022 l'autorità competente ha espresso il proprio parere favorevole all'intervento stabilendo di escluderlo dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Garante della Comunicazione

Ai sensi dell'Art. 36 e seguenti della L.R. 65/2014, tenuto conto dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti dal Presente Piano Attuativo, il garante della comunicazione ha provveduto alla stesura di un rapporto in ordine alla presentazione dell'istanza e dei suoi contenuti e che lo stesso è stato pubblicato sul sito del comune.

7.1. Accertamento e Certificazione

Visti i paragrafi sopra riportati, è stato **ACCERTATO** e **SI CERTIFICA** che il procedimento relativo all'adozione della variante in oggetto è stato svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

8. ADOZIONE

8.1 Elaborati da ADOTTARE

Gli elaborati da adottare e costituenti il progetto relativo alla Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona, sono i seguenti:

- Planimetria installazione;
- Relazione variante
- Relazione preliminare ambientale
- Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022
- La presente Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 16 della L.R. 65/2014
- Rapporto del Garante della Comunicazione
- NTA riportanti le seguenti prescrizioni:
 - *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*

- *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.*

Si propone di **DELIBERARE**:

DI ACCOGLIERE FAVOREVOLMENTE l'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo e presentata da Giuliana Bioenergia s.a.a.r.l., con le seguenti prescrizioni:

- i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;
- le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;

DI PRENDERE ATTO del Parere dell'Autorità Competente in materia di VAS espresso in data 24/11/2022;

DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, la Variante al Regolamento urbanistico vigente (denominata **Variante al RU n. 17**) relativa all'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo e presentata da Giuliana Bioenergia s.a.a.r.l. composta dai seguenti elaborati:

- Planimetria istallazione;
- Relazione variante
- Relazione preliminare ambientale
- Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022
- Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 16 della L.R. 01/2005
- Rapporto del Garante della Comunicazione.
- NTA riportanti le seguenti prescrizioni:
 - *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
 - *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.*

DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Urbanistica nonché Responsabile del Procedimento per l'approvazione della presente variante al Regolamento Urbanistico di compiere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, da espletare in seguito all'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'Art. 34 della L.R. 65/14 qualora, nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito, non siano pervenute osservazioni, la Variante al RU diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto senza ulteriori passaggi in Consiglio Comunale. Nel caso di pervenute osservazioni, invece, la variante sarà nuovamente sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per le determinazioni da assumere in ordine alle osservazioni presentate.

VISTA l'urgenza, con separata votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Cortona, li 18/11/2022

U / MD / NV

Il Dirigente
Ing. Marica Bruni

